



**MODELLO ORGANIZZATIVO  
di GESTIONE e CONTROLLO**

**ex D. Lgs 231/2001**

**Volume I**

**PARTE GENERALE**

**APPROVATO DAL CdA IN DATA 24/05/2018**

**Rev. n. 1 del 10/04/2019**

# INDICE

## PARTE GENERALE

<b>1.</b>	<b>Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231</b>	pag. 6
1.1	La responsabilità amministrativa degli Enti	pag. 6
1.2	Le sanzioni	pag. 7
1.2.1	La sanzione pecuniaria	pag. 8
1.2.2	Le sanzioni interdittive	pag. 8
1.2.3	La confisca	pag. 9
1.2.4	La pubblicazione della sentenza di condanna	pag. 9
1.3	Le misure cautelari	pag. 10
1.4	Le tipologie dei reati	pag. 10
1.5	L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione"	pag. 29
1.6	Whistleblowing	pag. 29
1.7	Le Linee Guida elaborate da Confcooperative	pag. 30
<b>2.</b>	<b>Struttura organizzativa della ACAPO</b>	pag. 31
<b>3.</b>	<b>Il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01</b>	pag. 35
3.1	Funzione del Modello	pag. 35
3.2	Struttura del Modello	pag. 35
<b>4.</b>	<b>Organismo di Vigilanza (O.d.V.)</b>	pag. 36
4.1	Requisiti	pag. 36
4.2	Composizione, nomina e revoca	pag. 36
4.3	Funzioni e poteri	pag. 37
4.4	Risorse economiche assegnate	pag. 38
4.5	Flussi informativi	pag. 39
4.6	Sistema delle deleghe e procure	pag. 40
<b>5.</b>	<b>Sistema disciplinare e sanzionatorio</b>	pag. 41
5.1	Principi generali	pag. 41
5.2	Soggetti	pag. 41
5.3	Sanzioni nei confronti dei lavoratori	pag. 42
5.4	Sanzioni per i dirigenti	pag. 44

5.5	Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori	pag. 44
<b>6.</b>	<b>Selezione del personale</b>	pag. 45
<b>7.</b>	<b>Verifiche sull'efficacia del Modello</b>	pag. 45
7.1	Verifiche e controlli sul Modello	pag. 45
7.2	Aggiornamento ed adeguamento	pag. 46
<b>8.</b>	<b>Informazione e formazione</b>	pag. 46

## GLOSSARIO e DEFINIZIONI

- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- **CdA:** Consiglio di Amministrazione
- **Codice Etico:** documento inerente le politiche e direttive fondamentali della Cooperativa che regolano i rapporti interni e quelli fra la Cooperativa e tutti gli altri soggetti interessati
- **Cooperativa:** Cooperativa sociale integrata ACAPO
- **Destinatari:** tutti coloro che sono tenuti alla conoscenza e rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo
- **D. Lgs. 231:** disciplina della responsabilità amministrativa degli enti
- **Dipendenti:** soggetti che svolgono in favore della Cooperativa una prestazione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della stessa con contratto a tempo determinato o indeterminato
- **Incaricato di pubblico servizio:** tale definizione non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Al fine di meglio puntualizzare la categoria appare opportuno analizzare la nozione fornita dal codice penale; in particolare, l'art. 358 c.p. stabilisce che “agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e delle prestazioni di opera meramente materiale”. L'interpretazione giurisprudenziale emersa ritiene che, affinché possa definirsi pubblico, il “servizio” debba essere disciplinato da norme di diritto pubblico; tuttavia, in questo caso, senza i poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. A tal proposito, indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente sarebbero la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione, l'apporto finanziario da parte dello Stato e, infine, la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica. Ciò posto, l'elemento discriminante risulta comunque essere rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, bensì dalle concrete funzioni attribuite al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Recentemente la Corte di cassazione ha affermato che è incaricato di pubblico

servizio che in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico

- **MOG:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01
- **OdV:** Organismo di Vigilanza
- **Pubblico Ufficiale:** secondo quanto disposto dall'art. 357 c.p. si definiscono pubblici ufficiali "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Nel secondo comma l'articolo in oggetto specifica solamente la nozione di pubblica funzione amministrativa, definendola disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. Non si è invece compiuta una analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria, in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha, di solito, dato luogo a particolari problemi. La giurisprudenza, recentemente, ha riconosciuto la qualifica penalistica di pubblico ufficiale in capo ai soggetti che, quale che sia la loro posizione soggettiva, possano e debbano, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, indipendentemente da formali investiture, esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, prescindendo da formali investiture
- **Pubblica Amministrazione:** una simile definizione, mancante nel codice penale, risulta deducibile dalla Relazione ministeriale allo stesso codice; a tal proposito si ritiene appartengano alla Pubblica Amministrazione gli enti svolgenti "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". Agli effetti della legge penale, dunque, si considera "ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi
- **Sistema disciplinare:** documento, parte del MOG, che disciplina le sanzioni irrogabili ai destinatari del Modello per inosservanza delle disposizioni ivi previste
- **Soggetti Apicali:** soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Cooperativa, di una sua unità organizzativa, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa
- **Soggetti subordinati:** soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale

## 1. IL D. LGS. 8 giugno 2001 n. 231

### 1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231, adottato in attuazione dell'articolo 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, entrato in vigore dal 4 luglio 2001, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), introduce una nuova ed autonoma forma di responsabilità in capo alle persone giuridiche. Si tratta di una responsabilità mista, concorrente e sussidiaria rispetto a quella prevista per le persone fisiche, modellata su precise fattispecie di reato, sanzionate con strumenti *ad hoc* di natura amministrativa indicati dal decreto stesso.

Con tale nuova forma di responsabilità viene parzialmente superato il principio generale del diritto secondo cui *societas delinquere non potest*. Infatti, ferma restando la responsabilità penale personale dei soggetti (persone fisiche) che rivestono cariche apicali, anche l'ente può essere autonomamente sottoposto a procedimento penale, secondo le norme del codice di procedura penale integrate dalle disposizioni del decreto, per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi da:

- a. persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b. persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- c. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Nonostante la dottrina propenda essenzialmente per una responsabilità di natura amministrativa, quella in esame, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo. La conseguenza è di dar luogo alla nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che resta quindi regolata dal diritto penale comune.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il Decreto, dunque, ha inteso costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente: dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'*interesse* dell'ente. Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

## **1.2 Le sanzioni**

L'apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ha il preciso intento di colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica, con la previsione all'art. 9 di quattro differenti tipi di sanzione:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali.

### **1.2.1 La sanzione pecuniaria (art. 10 e ss.)**

La sanzione pecuniaria è considerata la sanzione principale, dal momento che è sempre applicabile all'illecito amministrativo dipendente da reato ed ha la particolarità di essere applicata per quota.

L'importo monetario di una quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 e la sanzione, misurata appunto in quote, non può essere inferiore a 100 né superiore a 1000.

Il numero delle quote viene determinato dal giudice sulla base dei criteri di riferimento previsti dall'art. 11, quali:

- la gravità del fatto;
- il grado di responsabilità dell'ente;
- l'attività messa in opera da questo per prevenire il reato.

L'importo della quota, invece, viene determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare la massima efficacia special preventiva della sanzione.

Gli artt. 27 e ss. prevedono le modalità secondo le quali la responsabilità patrimoniale per i reati commessi resta ferma in caso di vicende modificative dell'ente, come trasformazione, fusione, scissione o cessione d'azienda.

### **1.2.2 Le sanzioni interdittive (art.13 e ss.)**

Le sanzioni interdittive sono molteplici e la maggior parte di esse incide sulla continuazione stessa (in tutto o in parte) dell'attività dell'ente.

Data la gravità delle conseguenze legate all'applicazione delle sanzioni interdittive, potenzialmente distruttive anche per la sopravvivenza dell'ente, la valutazione del giudice, in ordine all'irrogazione di tali sanzioni, risulta vincolata alla valutazione di presupposti rigorosi quali:

- la gravità dell'illecito, sotto il profilo sia oggettivo (profitto ottenuto di rilevante entità) che soggettivo (responsabilità di un soggetto apicale, o connessa a gravi carenze organizzative);
- l'ipotesi di reiterazione di illeciti.

Una variante alle sanzioni interdittive, pensata per ipotesi in cui importanti interessi, quali lo svolgimento di un pubblico servizio o le rilevanti ripercussioni sull'occupazione, ostino alla sospensione di tale attività, è quella che prevede la nomina di un Commissario per la prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva.

Le sanzioni interdittive previste dal decreto sono:



- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

### **1.2.3 La confisca (art. 19)**

La confisca è lo strumento sanzionatorio più incisivo e temibile fra quelli predisposti dal legislatore. Lo scopo ultimo che realizza è quello di sottrarre il prezzo e il profitto ricavati dall'illecito posto in essere e, a differenza della pena pecuniaria cui, come visto, è posto un limite massimo di euro 1.549.000, la confisca non incontra nessun limite di valore. Tale sanzione è obbligatoriamente applicata ogni qualvolta il giudice pronunci una sentenza di condanna e, qualora la confisca non si possa eseguire sul prezzo o profitto del reato, essa potrà essere eseguita su qualsiasi somma di denaro o altro bene dell'ente di valore equivalente.

### **1.2.4 La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18)**

Il decreto ha istituito, presso il casellario giudiziale centrale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative (artt. 80, 81 e 82). Nell'anagrafe vengono iscritti, per estratto, le sentenze o i decreti di condanna divenuti irrevocabili a carico delle persone giuridiche; essa, inoltre, è abilitata a rilasciare – d'ufficio o a domanda di parte – apposite certificazioni contenenti tali iscrizioni. Tali aspetti sono oggi disciplinati dal T.U. di cui al D.P.R. 14 novembre 2003 n. 313.

### **1.3 Le misure cautelari (art. 45 e ss.)**

Il D. Lgs. 231 del 2001, inoltre, prevede la possibilità di applicare in via cautelativa le sanzioni interdittive quando:

- a) ci siano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il giudice, sempre sulla base degli stessi presupposti, può anche disporre il sequestro preventivo del prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Analogamente il giudice può disporre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

La valutazione prognostica del giudice in ordine alla scelta di applicare o meno una sanzione interdittiva in via cautelativa dipende, essenzialmente, dalla valutazione circa lo stato di organizzazione dell'ente. L'ente che non sia attrezzato dal punto di vista dell'organizzazione, che non abbia attuato, cioè, modelli idonei a prevenire i reati, si considera un soggetto pericoloso dal punto di vista della valutazione cautelare.

### **1.4 Le tipologie dei reati**

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il D.Lgs. 231/2001 si riferiva, nel suo testo originario, ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quali:

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**
- **Truffa (art. 640 c.p.)**
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**
- **Frode informatica (art. 640 ter c.p.)**
- **Concussione (art. 317 c.p.)**
- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)**

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)**
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)**
- **Corruzione di persona incarica di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**
- **Reati commessi nei confronti di membri o Organi della CE (art. 322 *bis* c.p.)**

L'art. 6 della L. 409/2001, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 *bis*, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Successivamente, l'art. 3 del D. Lgs. 61/2002, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari.

La L. 190/2012 ha poi introdotto il delitto di "corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e, successivamente, la L. 69/2015 ha modificato alcuni articoli del codice civile riguardanti la fattispecie di falso in bilancio e l'inasprimento della relativa pena (reclusione da 1 a 5 anni), con l'introduzione, per le società quotate, di una pena maggiore (reclusione da 3 a 8 anni). Per poter richiedere il patteggiamento è ora necessaria la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato corruttivo, mentre per ottenere la sospensione della pena sarà necessario aver risarcito la Pubblica Amministrazione.

Riepilogando:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**
- **Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)**
- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**
- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**
- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)**
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

In seguito, l'art. 3 della L. 7/2003 ha introdotto l'art. 25 *quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25 *quinquies*, introdotto dall'art. 5 della L. 228/2003, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale previsti, alla lettera a), dagli artt. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi) e 603 *bis* c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Quest'ultimo reato è stato introdotto con l'art. 6 della L. 199/2016. Alla lettera b) dell'art. 25 *quinquies*, inoltre, sono previsti ulteriori fattispecie di reato tra cui l'art. 600 *bis* c.p. (prostituzione minorile), primo comma, 600 *ter* c.p. (pornografia minorile), primo e secondo comma anche se relativi a materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater 1* c.p. e 600 *quinquies* c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). Alla lettera c), infine, sono previste le fattispecie di cui agli artt. 600 *bis* c.p., secondo comma, 600 *ter* c.p., terzo e quarto comma, e 600 *quater* c.p. (detenzione di materiale pornografico) anche se relativi a materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater 1* c.p., nonché il delitto di cui all'art. 609 *undecies* c.p. (adescamento di minorenni).

Nello specifico:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**
- **Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)**
- **Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)**
- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)**
- **Pornografia virtuale (art. 600 *quater 1* c.p.)**
- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)**

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**
- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)**
- **Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)**

L'art. 9 della L. 62/2005, ha, inoltre, inserito l'art. 25 *sexies*, volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato. (art. 185 D. Lgs. 58/1998). Per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, la legge di riforma del risparmio (L. 262/2005) ha comportato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi.

Le fattispecie introdotte sono quindi:

- **Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 58/1998, art. 184)**
- **Manipolazione del mercato (D. Lgs. 58/1998, art. 185)**

L'art. 8 della L. 7/2006 ha, inoltre, inserito l'art. 25 *quater1*, volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)**

La L. 146/2006 ha poi ampliato l'elenco delle fattispecie illecite attraverso la previsione di una specifica responsabilità dell'ente in ipotesi di commissione di un reato transnazionale: questo si configura ove un gruppo criminale organizzato compia, in più di uno Stato, un illecito la cui pena detentiva non sia inferiore a quattro anni nel massimo. Più specificamente, i reati transnazionali individuati sono:

- **associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**
- **associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)**
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)**
- **favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**
- **riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)**
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 *ter* c.p.)**
- **associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/73)**

- **associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)**
- **disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/98).**

L'art. 9 della L. 123/2007 ha integrato il D. Lgs. 231/2001 con l'art. 25 *septies*, recentemente sostituito, con alcune modifiche, dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008 relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime (artt. 589 e 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**
- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

L'intervento normativo è particolarmente rilevante poiché per la prima volta viene prevista la responsabilità penale degli enti per reati di natura colposa. Tale circostanza impone un coordinamento con quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 che collega la responsabilità della persona giuridica all'esistenza di un reato commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima.

Con il D. Lgs. 231/2007 il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione (cfr. art. 25 *octies* D. Lgs. 231/2001).

La L. 186/2014 ha apportato modifiche all'articolo 25 *octies* del Decreto, introducendo il reato di auto riciclaggio. Da rilevare che rispetto ai reati in esame, l'Organismo di Vigilanza, al pari di tutti gli altri organi di gestione, ove esistenti, è chiamato a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio ed a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. In difetto, l'Organismo di Vigilanza incorre in un reato omissivo proprio.

I reati introdotti, dunque, sono:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**
- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.)**

Con la L. 48/2008, pubblicata in G.U. il 4 aprile 2008 n. 80, è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001.

Tale normativa introduce modifiche significative al codice penale, al codice di procedura penale, al D. Lgs. 231/2001 ed al D. Lgs. 196/96.

In particolare, con la ratifica della Convenzione di Budapest, vengono introdotti nel sistema 231:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)**
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**
- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

Con L. 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, è stato introdotto l'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001, è stato modificato l'art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001 nonché sono stati inseriti, nel medesimo Decreto, l'art. 25 bis I (delitti contro l'industria ed il commercio) e l'art. 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Pertanto, nel novero dei reati presupposto, sono state introdotte le seguenti fattispecie:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)**
- **Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)**
- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**
- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)**
- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**
- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp.)**
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**
- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**
- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)**
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)**
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513 *bis* c.p.)**
- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).**
- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*)**



- **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3)**
- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L. 633/1941 comma 1)**
- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis L. 633/1941 comma 2)**
- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. 633/1941)**
- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941)**
- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941).**

Successivamente, l'art. 4 della L. 116/2009 ha aggiunto all'art. 25 *decies* il reato di:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).**

Il D. Lgs. 121/2011 (pubblicato sulla G.U. in data 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il successivo 16 agosto) ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *undecies*, che richiama alcune fattispecie di reato in materia ambientale. In particolare:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**
- **Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti, scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente, violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (D. Lgs. 152/06, art. 137)**
- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256)**
- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (D. Lgs. 152/06, art. 257)**
- **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (D. Lgs. 152/06, artt. 258 e 260 bis)**
- **Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, artt. 259 e 260)**
- **Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/06, art. 279)**
- **Reati previsti dalla L. 150/1992, in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**
- **Reati previsti dalla L. 549/1993, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

- **Reati previsti dal D. Lgs. 202/2007, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi.**

Il D. Lgs. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. in data 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il successivo 9 agosto) ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *duodecies*, che disciplina il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In particolare:

- **Art. 22, comma 12 e 12-bis, d. lgs n. 286, 25 luglio 1998**

La L. 68/2015 ha poi inserito un autonomo titolo (Titolo VI *bis*) all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Le modifiche insistono anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001, aumentando altresì il rigore sanzionatorio:

- **Inquinamento ambientale (art 452 *bis* c.p.)**
- **Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)**
- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.)**
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)**
- **Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)**

La L. 167/2017, in tema di “disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017” ha inserito l'art. 25 *terdecies*, rubricato “razzismo e xenofobia”, nel novero dei reati presupposto del Decreto; i delitti a cui si fa rimando puniscono i partecipanti di associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla violenza o alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la minimizzazione in modo grave ovvero l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Infine il D. Lgs. n.21/2018, trattando - con l'inserimento dell'art. 452 *quaterdecies* nel c.p. - del traffico illecito di rifiuti, ha integrato l'art. 25 *undecies* del decreto.

Alla luce dell'evoluzione normativa sopra riportata, si sintetizzano, di seguito, i reati presupposto con i relativi riferimenti normativi.

### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D. Lgs. 231/01)**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 *ter* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*, D. Lgs. 231/01)**

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.)

### **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, D. Lgs. n. 231/2001)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni (L.203/1991)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D. Lgs. 231/01)**

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 *quater* c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

**Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*, D.Lgs. 231/01)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1, D. Lgs. n. 231/2001)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

### **Reati societari (art. 25 *ter*, D. Lgs. 231/01)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione<sup>2</sup> (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/01)**

- Associazioni sovversive (art 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies* c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies.2* c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.)
- Istigazione a commettere alcune dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 cp)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle istallazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quarter 1*, D. Lgs. 231/01)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)



### **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*, D. Lgs. 231/01)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater 1* c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

### **Reati di abusi di mercato (art. 25 *sexies*, D. Lgs. 231/01)**

- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 58/1998, art. 184)
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 58/1998, art. 185)

### **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, D. Lgs. 231/01)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*, D. Lgs. 231/01)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.)

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*, D.Lgs. n. 231/2001)**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett *a-bis*), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle condotte descritte all'art. 171 *ter*, comma 1, L. 633/1941
- Reati caratterizzati da una delle condotte descritte all'art. 171 *ter*, comma 2, L. 633/1941.
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171 *septies*, L. 633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, L. 633/1941)
- Comunicazione ad opera del pubblico ministero al questore, nell'esercizio dell'azione penale per taluno dei reati non colposi commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione (art. 174 *quinquies*, L. 633/1941)

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, D. Lgs. 231/01)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

**Reati ambientali (art. 25 *undecies*, D. Lgs. n. 231/01)**

- Inquinamento ambientale (art 452 *bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)
- Attività organizzate per il traffico dei rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art.733 *bis* c.p.)
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 152/2006: Inquinamento idrico (art.137); Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); Siti contaminati (art. 257); Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260 *bis*); Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260); Inquinamento atmosferico (art. 279).
- Reati previsti dalla L. 150/1992 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi.

- Reati previsti dalla L. 549/1993, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

### **Reati transnazionali (L. 146/2006, artt. 3 e 10)**

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. di cui al D.P.R. 43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del T.U. di cui al D. Lgs. 286/1998)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*, D. Lgs. 231/01)**

### **Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231/01)**

## 1.5 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione"

L'art. 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Con l'approvazione della L. 179 del 30/11/2017 (c.d. del "whistleblowing") il legislatore ha inteso tutelare il segnalante come meglio si dirà nel paragrafo che segue.

Il Decreto prevede, infine, che i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## 1.6 Whistleblowing

Con la L. 179/2017 al citato art. 6 del Decreto sono stati introdotti i commi *2bis*, *2ter* e *2quater* disponendo quanto segue:

*"2bis. I modelli...prevedono a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5,*

*comma 1 lettere a e b, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

*2ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.*

*2quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".*

E' quindi opportuno e necessario che l'Organizzazione provveda ad adottare procedure adeguate per l'esercizio delle segnalazioni facendosi promotrice della cultura della trasparenza.

## **1.7 Le Linee Guida elaborate da Confcooperative**

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di "codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". In base a tale previsione, Confcooperative, in qualità di principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo cooperativo italiano, ha costruito le Linee Guida rivolte a tutti gli associati di Confcooperative.

Alla luce delle suddette Linee Guida, aggiornate al 21 settembre 2010, i modelli devono:

- individuare le attività a rischio che potrebbero configurare un'ipotesi di reato;
- prevedere i protocolli volti a pianificare la formazione e l'esecuzione delle decisioni dell'Ente;
- determinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- stabilire degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sulla corretta osservanza del Modello;
- indicare un Codice etico;
- decretare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si è tenuto altresì conto di quanto contenuto nelle Linee guida di Confindustria aggiornate al marzo 2014.

Per completezza si sottolinea altresì l'importanza del contenuto della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione<sup>1</sup> n. 32 del 20 gennaio 2016 recante le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

## **2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA della ACAPO**

La ACAPO Società Cooperativa Sociale Integrata (d'ora in avanti solo ACAPO), risulta costituita giusta atto a rogito Notaio dott. Aurelio Tarquini rep. n. 36115 del 25/11/1975 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 405022, C.F. 02088570581, P. IVA 01030041006.

Trattasi di cooperativa sociale di tipo B ex L. 381/1991 finalizzata all'inserimento di persone con disabilità e soggetti svantaggiati. Risulta iscritta negli albi della Prefettura di Roma con Decreto n. 16702, nonché in quello della Regione Lazio della cooperazione sociale nella sezione b) con D.P.G.R. n. 122 del 3/2/1997.

La Cooperativa risulta avere **sede legale ed operativa** in **Roma via Cristoforo Colombo n. 436**, oltre alle seguenti ulteriori unità operative locali:

- a) Pomezia (RM) – via Santo Domingo n.6/A;
- b) Campi Bisenzio (FI) – via P. P. Pasolini n.28;
- c) Frosinone (FR) – Strada Morolense, snc

---

<sup>1</sup> L'ANAC valuta performance e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed ha compiti di prevenzione della corruzione. Non ha poteri sul piano repressivo.

L'organo amministrativo, giusta nomina avvenuta con atto del 29 ottobre 2017, è costituito da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri di cui cinque eletti tra i soci della Cooperativa.

L'oggetto sociale desumibile dalla visura camerale risulta essere il seguente: “...perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. [...] può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, la fornitura ad imprese ed enti pubblici e privati, di servizi finalizzati a favorire l'accoglienza, la mobilità e la fruizione del tempo libero delle persone, con attenzione particolare alle categorie di individui svantaggiati o con esigenze specifiche, ma sempre secondo i principi della mutualità così come definiti dall'art. 2514 e segg. c.c [...]”.

Infatti, il c.d. “mercato di riferimento” della ACAPO è ad oggi costituito principalmente dal segmento riferibile al Servizio Sanitario Nazionale per la gestione integrata dei servizi e dei processi a supporto delle attività amministrative e socio sanitarie di enti pubblici e/o privati.

Nello specifico, le attività svolte dalla ACAPO possono così sintetizzarsi:

- Servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione);
- Servizi di Call Center;
- Servizi elimina code;
- Servizi amministrativi;
- Servizio di archiviazione ottica delle cartelle cliniche.

Si precisa che per “servizio CUP” si deve intendere<sup>2</sup> il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie che consente di facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie e di monitorare la domanda e l'offerta complessiva, attraverso idonei strumenti di analisi che forniscano informazioni rilevanti ai fini del governo delle liste di attesa.

Le attività rientranti in questo servizio e gestite sotto la diretta responsabilità del committente possono essere distinte in:

- attività di *front office* (prenotazioni di prestazioni sanitarie, contabilizzazione cassa etc.)

---

<sup>2</sup> Come da linee guida del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.



- attività di *back office* (gestione agende di prenotazione, monitoraggio liste di atte etc.)

Allo stato, l'attività della Cooperativa è sintetizzabile in due macro aree:

1. Area commerciale
2. Area operativa
  - 2.1 Produzione
  - 2.2 Supporto alla produzione e all'azienda.

1. L'area commerciale finalizza le proprie azioni all'attivazione di un volano commerciale capace di acquisire nuovi ordini nell'ambito delle linee di prodotto in cui è già articolata la produzione. Inoltre orienta la propria azione verso nuovi segmenti di mercato ove la Cooperativa non è ancora presente (al di fuori del servizio Sanitario Nazionale).

2.1 L'area operativa di produzione è articolata in due linee di prodotto (specializzate nel segmento Sanitario nazionale) suddivise in:

- Servizi CUP Aziendali;
- Servizi CUP Interaziendali e *Contact center*.

Nei servizi CUP aziendali confluiscono tutte le commesse a conduzione diretta o indiretta aventi ad oggetto servizi erogati presso i CUP aziendali della ASL/AUSL o AO.

Nei servizi CUP interaziendali rientrano invece le linee di prodotto inerenti il servizio di *call center* Recup per la Regione Lazio e altri.

2.2 L'area operativa di supporto alla produzione accoglie invece le seguenti Funzioni:


- Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione;
- Acquisti e Contratti;
- Affari generali;
- Risorse Umane e Organizzazione;
- ICT.

Diversamente le posizioni di staff al Consiglio di amministrazione risultano essere:

- Affari legali;
- Qualità e certificazioni ;
- Affari societari e compliance.

A ciò ai aggiungono il Delegato Privacy e Sicurezza informatica nonché il Delegato Sicurezza sul lavoro.

Il tutto come da organigramma di seguito riportato:



ORGANIGRAMMA AZIENDALE Rev. 9 del 10/04/2019

La Cooperativa ha, allo stato, conferito procure notarili al dott. Gerardo Costabile nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 196/2003, al Sig. Augusto Iovenitti per la CSA S.a.s. nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 81/08 oltre a deleghe operative ex art. 2381 c.c. conferite al Presidente del CdA dott.ssa Roberta Ciancarelli ed al Consigliere Vincenzo Danilo Pesce.

Per completezza deve rilevarsi infine che la ACAPO risulta certificata ISO 9001:2015<sup>3</sup> con riferimento ai due siti costituiti dalla sede operativa di Pomezia ed a quella di Roma. Risulta altresì possedere la certificazione UNI EN 15838:2010<sup>4</sup> con riferimento all'attività di "gestione di call e contact center".

<sup>3</sup> Ultima revisione del 21/03/2018.

<sup>4</sup> Ultima revisione del 21/03/2018.

## **3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ai sensi del D.Lgs. 231/01**

### **3.1 Funzione del Modello**

Il Modello svolge una funzione pratica di prevenzione dei reati assumendo una specifica rilevanza giuridica; persegue, infatti, l'obiettivo di evidenziare e configurare un sistema strutturato ed organico di protocolli, gestionali e di controllo, volto a prevenire la commissione di condotte che possano integrare i reati presupposto previsti dal Decreto.

Più in generale, il Modello si propone quale fondamentale strumento di sensibilizzazione degli amministratori, dirigenti e di tutti i dipendenti, chiamati ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira ACAPO nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si intende determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ACAPO, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione; grazie ad un puntuale e costante monitoraggio dell'attività si porranno le necessarie premesse affinché ACAPO possa intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **3.2 Struttura del Modello**

Il Modello si compone di una "Parte generale", che contiene i punti cardine del Modello stesso e tratta del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, e di "Parti Speciali" il cui contenuto è costituito da specifici protocolli afferenti le diverse aree funzionali della Cooperativa e comprensivi dei flussi informativi diretti all'Organismo di vigilanza.

È demandato all'Organo Amministrativo della ACAPO il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali.

## 4. ORGANISMO di VIGILANZA (O.d.V.)

### 4.1 Requisiti

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organo della società diverso dall'organo dirigente.

Le Linee Guida di Confcooperative, alle quali ACAPO intende ispirarsi, dettano una serie di criteri utili per una migliore efficacia della portata preventiva del Modello Organizzativo anche in punto di individuazione concreta dell'O.d.V..

In attuazione di quanto sopra, dell'Organismo di vigilanza possono far parte soggetti esterni ed interni alla Cooperativa.

I Membri esterni garantiscono l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità dell'organismo. Il soggetto interno, selezionato in base alle sue competenze e al minor coinvolgimento nelle aree sensibili previste nella parte speciale del presente Modello, può garantire la continuità di azione.

La suddetta composizione dell'O.d.V. è riconosciuta come la più adeguata alla realizzazione degli obiettivi cui è preordinato, poiché risponde ai prescritti requisiti di autonomia, professionalità e continuità di azione.

### 4.2 Composizione, nomina e revoca

Il componente dell'O.d.V. deve possedere requisiti di onorabilità e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

In particolare l'Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza in quanto, in posizione di staff, deve garantire l'autonomia di iniziativa ed indipendenza ed allo stesso non debbono essere attribuiti compiti operativi che inciderebbero sull'obiettività di giudizio nel corso delle verifiche;
- professionalità in quanto i componenti debbono avere competenze tecniche specifiche in relazione alle attività ispettive e di verifica del sistema di controllo interno che debbono svolgere;
- continuità di azione in quanto è necessario che vi sia un'attività costante di verifica circa l'efficace attuazione del Modello.

Inoltre al momento del conferimento dell'incarico a membro dell'organismo di vigilanza non debbono, in particolare, sussistere:

- condanne, anche non definitive, ovvero sentenze di patteggiamento, per delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- condanne, anche non passate in giudicato, ovvero sentenze di patteggiamento, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- rapporti di pubblico impegno presso la pubblica amministrazione nei tre anni precedenti;
- conflitti di interesse con la cooperativa tali da minare l'indipendenza richiesta dal ruolo.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società, sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'O.d.V. resterà in carica.

Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca del componente dell'O.d.V. è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di revoca o decadenza, l'Organo Amministrativo della Cooperativa provvede tempestivamente alla sostituzione dell'organo revocato, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati, nonché, senza indugio, alla sua ricostituzione.

### **4.3 Funzioni e poteri**

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
2. sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'O.d.V., sono altresì affidati i compiti di:

- curare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un

apposito rapporto, il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;

- coordinarsi con la Direzione delle Risorse Umane per i programmi di formazione relativi al presente Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- curare la predisposizione della documentazione interna contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni per il miglior monitoraggio delle attività in relazione ai principi del Modello. A tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato sugli aspetti dell'attività aziendale che possa esporre la Cooperativa al rischio di commissione di un reato presupposto e sui rapporti con consulenti, collaboratori e partner commerciali;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

Le attività sono oggetto di reporting periodico nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali possono, inoltre, chiedere l'intervento dell'Organismo per la risoluzione di specifiche problematiche interpretative e per l'analisi in comune delle risultanze delle attività svolte. L'O.d.V. è responsabile delle attività di vigilanza e si raccorderà con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi di indagine.

#### **4.4 Risorse economiche assegnate**

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'O.d.V. tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget deve permettere all'Organismo di poter svolgere le attribuzioni sopra descritte in piena autonomia economica e gestionale.

Le spese a valere sul budget finanziario dell'O.d.V. sono da questo poi rendicontate.

## 4.5 Flussi informativi

L'articolo 6, comma 2, lett. d, del Decreto, individua, tra le “esigenze alle quali deve rispondere” un modello organizzativo, l'esplicita previsione da parte di quest'ultimo di “obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza” del modello stesso.

Infatti in ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione ed alle informazioni prescritte nelle parti speciali, ogni altra informazione proveniente anche da terzi attinente l'attuazione del Modello stesso tenuto conto delle diverse aree di rischio.

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attuazione, l'osservanza e l'adeguatezza del Modello nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell'attività di accertamento a posteriori delle cause che ne hanno reso possibile la commissione.

Sono tenuti all'osservanza di tali obblighi di informazione i componenti degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Cooperativa e, comunque, tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all'O.d.V. non solo quanto indicato nell'ambito nelle singole procedure, ma anche quanto specificamente prescritto dallo stesso Organismo.

I Destinatari, oltre a quanto previsto nel Modello stesso, nelle singole procedure ed a quanto prescritto dall'O.d.V., devono comunicare a quest'ultimo, al proprio diretto superiore gerarchico ed al proprio superiore funzionale:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001, che riguardino direttamente o indirettamente la Cooperativa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal predetto Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Cooperativa;
- i rapporti predisposti dal Collegio Sindacale o dalla Società di revisione nell'ambito delle loro attività di controllo, dalle quali possano emergere fatti o atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del dettato del D. Lgs. 231/2011;
- violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, dei reati di cui al Decreto;

- ogni altra circostanza, inerente l'attività aziendale, che esponga la Cooperativa al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto.

I soggetti tenuti ad effettuare le predette segnalazioni possono, inoltre, trasmettere all'O.d.V. indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza ed all'aggiornamento del Modello. L'O.d.V., nell'esercizio delle proprie funzioni può, anche in via generale, richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione, anche periodica, di informazioni e documenti, fissandone le relative modalità.

L'O.d.V. valuta tutte le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'O.d.V. viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantire l'integrità e la riservatezza.

L'O.d.V. agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati ed ascoltando quest'ultimo ove ritenuto opportuno.

Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello organizzativo.

Con riferimento all'attività di **reporting nei confronti degli organi sociali**, l'O.d.V. relaziona, su base continuativa verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed almeno con cadenza semestrale, in forma scritta, verso il CdA ed il Collegio Sindacale in merito all'attività svolta, alle eventuali criticità emerse sia in termini di efficacia e attuazione del Modello nonché alle iniziative intraprese.

L'O.d.V. può essere consultato in qualsiasi momento dagli Organi sopra citati per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

## **4.6 Sistema delle deleghe e procure**

All'O.d.V. deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Cooperativa e, tempestivamente, ogni modifica dello stesso.



## **5. SISTEMA DISCIPLINARE e SANZIONATORIO**

### **5.1 Princìpi generali**

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello.

La violazione delle norme del Codice Etico, nonché dei princìpi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Cooperativa e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito. Peraltro, i princìpi di tempestività ed immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

L'applicazione del sistema disciplinare, al quale verrà data ampia diffusione anche mediante divulgazione sulla bacheca aziendale e sul sito internet della Cooperativa, presuppone la violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall'esito penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

### **5.2 Soggetti**

Ai dipendenti della ACAPO risulta applicato il CCNL delle Cooperative sociali.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i soci lavoratori, i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della ACAPO, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Cooperativa, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza cura che siano state adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Cooperativa, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

### 5.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di soci lavoratori, dipendenti e quadri, esse rientrano tra quelle stabilite dal sistema disciplinare previsto dal Regolamento Interno della Cooperativa ACAPO, nel rispetto delle procedure oggetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Per quanto riguarda i *lavoratori dipendenti*, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Fermi restando gli obblighi in capo a ACAPO derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- Incorre nel provvedimento di “*rimprovero verbale*” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc.), o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- Incorre nel provvedimento di “*rimprovero scritto*” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- Incorre nel provvedimento della “*multa*” (non superiore all’importo di 3 ore della normale retribuzione) il lavoratore che esponga, non osservando le disposizioni impartite dalla Cooperativa, l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.
- Incorre nel provvedimento della “*sospensione*” dal servizio e dal trattamento retributivo (periodo non superiore a 5 giorni) il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, arrechi danno alla Cooperativa compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo, oltre la terza volta nell’anno solare, nelle mancanze di cui ai punti che precedono.
- Incorre nel provvedimento del “*licenziamento con preavviso*” quel lavoratore che adotti, nell’espletamento delle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001.

- Incorre nel provvedimento del “*licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto*”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello adottate, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Cooperativa di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Cooperativa nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Cooperativa.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Cooperativa di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Cooperativa ragionevolmente ritiene di essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 seguito dalla condotta e censura.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello, l’O.d.V. dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’O.d.V. potranno assumere, secondo

quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, del comportamento complessivo del lavoratore, delle mansioni svolte, delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

In ogni caso l'O.d.V. dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

#### **5.4 Sanzioni per i dirigenti**

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di *dirigenti*, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti.

In tal caso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo dirigenti applicabile, secondo il procedimento suindicato previsto per le altre categorie di dipendenti. Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o delle Procedure aziendali da parte di consiglieri, di revisori o membri del collegio sindacale, l'O.d.V. informerà sia il CdA che il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti anche ai sensi della vigente normativa societaria. In caso di violazioni gravi il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del soggetto interessato. Nel caso di inerzia degli organi competenti, sarà compito dell'O.d.V. richiedere l'intervento dell'assemblea dei soci.

#### **5.5 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori**

Per quanto riguarda i *collaboratori*, i *fornitori* e/o i *soggetti aventi relazioni d'affari* con la Cooperativa, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Cooperativa.

## **6. SELEZIONE del PERSONALE**

Il processo di selezione del personale viene gestito dalla Direzione delle Risorse Umane ed organizzazione.

Nella selezione del personale finalizzata all'assunzione vengono applicati criteri valutativi che tengano conto delle esigenze di segregazione e trasparenza previste dal Decreto.

L'O.d.V. verifica la correttezza di tale applicazione. Analogamente ciò accade per la selezione di Collaboratori esterni, Consulenti e Partner.

In particolare, la decisione di assumere nuovo personale viene presa sulla base delle esigenze aziendali e delle richieste dei responsabili delle funzioni.

In ogni caso è fatto espresso divieto di assumere soggetti indicati da soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio.

## **7. VERIFICHE sull'EFFICACIA del MODELLO**

### **7.1 Verifiche e controlli sul Modello**

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica circa l'efficacia del modello, l'O.d.V. potrà porre in essere due tipi di verifiche:

1. Verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
2. Verifiche delle linee guida: periodicamente sarà verificata l'efficacia del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V..

Sarà intrapresa una rivisitazione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All'esito della verifica sarà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di ACAPO, che evidenzierà eventuali carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

## **7.2 Aggiornamento ed adeguamento**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di evoluzioni normative o di significative modifiche delle Linee Guida di riferimento.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'O.d.V., il quale, a sua volta, verificherà che siano rese operative e curerà la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e, ove previsto, all'esterno della Cooperativa.

L'O.d.V. provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, il Consiglio di Amministrazione può delegare all'O.d.V. il compito di apportare, con decadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo (ovvero elementi ed informazioni che derivino da atti ufficiali deliberati dal Consiglio di Amministrazione).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'O.d.V. presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **8. INFORMAZIONE e FORMAZIONE**

L'informazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Cooperativa definirà uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti, nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'O.d.V..

In particolare, per quanto attiene alla *comunicazione*, è previsto che i principi ed i contenuti del Modello e del Codice Etico siano formalmente consegnati, unitamente alle procedure/regole di

comportamento ad esso riferibili, a tutti i responsabili dirigenti e siano messi a disposizione degli stessi.

Per quanto riguarda la *formazione*, sarà programmata una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Cooperativa dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le peculiari finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Tale attività sarà articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari, nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano.